

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1196)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1973

Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 febbraio 1958, n. 88, nel rendere obbligatorio l'insegnamento dell'educazione fisica in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, prevedeva al titolo terzo la disciplina degli istituti superiori di educazione fisica allo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica, tecnica e didattica, necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica.

Con la legge di cui trattasi, tuttavia, veniva istituito un unico istituto superiore di educazione fisica di Stato di grado universitario, con sede in Roma, pur prevedendosi la possibilità dell'istituzione, con apposito provvedimento legislativo, di altri istituti superiori.

Nonostante gli oltre 15 anni intercorsi dall'emanazione della legge, sino a questo momento, tuttavia, da parte dello Stato non si è provveduto a disporre l'apertura di alcun ulteriore istituto, onde in talune città sono

sorti istituti superiori pareggiati in conformità a quanto consentito dall'articolo 28.

In mancanza dell'intervento statale è indispensabile che sopperiscano Enti locali quali il Consorzio universitario di Verona, dotato di personalità giuridica, costituito fra la provincia di Verona, il comune di Verona e la Camera di commercio industria e agricoltura di Verona, Consorzio che ha lo scopo statutario di provvedere all'istituzione di facoltà universitarie e corsi di studi superiori.

La sua costituzione è stata approvata con decreto prefettizio n. 29303/II del 12 settembre 1959 e successive modificazioni, ed è regolato dalle norme previste nel testo unico della legge provinciale e comunale del 3 marzo 1934, n. 383.

La situazione esistente infatti, costringe i veronesi che intendono conseguire un titolo valido a tutti gli effetti al fine dell'insegnamento dell'educazione fisica, a frequentare l'Istituto di Roma o i pochi istituti pareggiati esistenti in Italia, nessuno dei quali nel Veneto o nel Trentino-Alto Adige o Venezia

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giulia. Ciò costringe le famiglie a sostenere notevoli spese ai fini di mantenere i loro figli agli studi in altre città creando una grave situazione di disagio.

Per tali motivi, tenuto conto che il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari di Verona offre la disponi-

bilità di idonei locali ed un complesso di attrezzature valide, appare opportuno, giusta quanto consentito dal richiamato articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'istituzione di un ISEF a Verona.

Si rimette, pertanto, per l'approvazione, il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dall'anno accademico 1972-73 è istituito in Verona un Istituto superiore di educazione fisica con lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica.

Tale Istituto superiore di educazione fisica, in conformità alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante provvedimenti per l'educazione fisica, è di grado universitario.

Esso è gestito dal Consorzio universitario di Verona già dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Agli insegnanti delle discipline che saranno determinate nello statuto di cui al successivo articolo 3, si provvederà mediante incarico.

Art. 3.

L'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona, avrà uno statuto nel quale, salvo quanto disposto nella presente

legge, verranno determinate le norme per il governo amministrativo e didattico dell'Istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria per il suo funzionamento.

Detto statuto dovrà approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza, lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto, dovranno essere approvate dal Consorzio universitario di Verona.

Il trattamento economico del personale non potrà essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle università e degli istituti di istruzione superiore.

Art. 4.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica di Verona è triennale.

Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno dell'Istituto superiore di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado.

Art. 5.

L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 6.

L'Istituto superiore di educazione fisica di Verona ha l'uso gratuito degli idonei locali posti a disposizione dal Consorzio universitario.

Sono a carico del Consorzio universitario di Verona gli oneri per la ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le attività dell'Istituto saranno costituite dal provento delle tasse, soprattasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di Enti o privati.

Le tasse, soprattasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita per la frequenza dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

La tassa del diploma è devoluta all'erario.

Per quanto riguarda le modalità di versamento e di esoneri, totali e parziali delle tasse, soprattasse e contributi dovuti, si applicheranno le vigenti disposizioni previste a tale titolo dalle leggi concernenti gli Istituti di grado universitario.

Nessun onere sarà a carico dello Stato, poichè il Consorzio universitario di Verona provvede totalmente alle spese di funzionamento dell'Istituto.

Art. 7.

Per quanto non previsto nella presente legge si intenderà applicabile quanto previsto dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, contenente provvedimenti per l'educazione fisica.